COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.2.2020
COM(2020) 61 final

2020/0028 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni di bilancio in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alla prevista adozione, da parte del comitato direttivo regionale, di una decisione sul bilancio 2020 della Comunità dei trasporti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

L'Unione europea è parte del TCT, che è entrato in vigore il 1º maggio 2019. Con la decisione 2019/1 del comitato direttivo regionale, la Commissione è stata incaricata di curare l'esecuzione del bilancio della Comunità dei trasporti fino al momento in cui prenderà effetto la nomina del direttore del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

2.2 Il comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale è istituito dall'articolo 24 del TCT ed è responsabile della gestione del TCT e della sua corretta attuazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare, il comitato direttivo regionale:

a) prepara i lavori del consiglio ministeriale;

b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;

c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità al TCT;

d) per quanto riguarda gli atti dell'UE di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del TCT;

e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;

f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;

g) stabilisce il regolamento del segretariato permanente;

h) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;

i) adotta il bilancio annuale del TCT;

j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'esecuzione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;

k) prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;

l) stabilisce principi generali in materia di accesso ai documenti in relazione ai documenti in possesso degli organi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;

m) adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale;

n) in relazione a determinati atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

2.3 Gli atti previsti del comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale sarà chiamato a adottare una decisione sul bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2020. La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT.

Bilancio

Il contributo al bilancio della Comunità dei trasporti figura nell'allegato V del TCT. La quota dell'Unione ammonta all'80 % del bilancio, mentre il restante 20 % è a carico delle parti dell'Europa sudorientale.

Per il 2019 il bilancio complessivo ammontava a **1,630 milioni di EUR**. Il contributo dell'UE ammontava in totale a **1,304 milioni di EUR**, pari all'80 % del bilancio totale del segretariato permanente per la copertura dei costi di funzionamento per il 2019.

Conformemente all'articolo 28, lettera a), del TCT, il segretariato permanente ha stabilito il progetto di bilancio per l'esercizio 2020, tenendo conto della progressiva nomina del personale del segretariato permanente al fine di renderlo pienamente operativo e autonomo. Il bilancio ammonta in totale a **3 milioni di EUR**, di cui **2,4 milioni di EUR** (80 %) a carico dell'UE[1] e **0,6 milioni di EUR** delle parti dell'Europa sudorientale.

Tale importo dovrebbe coprire i restanti costi correlati all'istituzione del segretariato permanente nonché i suoi costi di funzionamento. Conformemente all'allegato I dell'accordo sulla sede tra la Comunità dei trasporti e la Serbia, il paese ospitante, ossia la Serbia, mette gratuitamente a disposizione gli uffici del segretariato permanente e alcuni dei servizi e delle attrezzature relativi a tali uffici (mobili, sicurezza, energia elettrica, acqua e pulizie).

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'adozione della decisione da parte del comitato direttivo regionale è necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e del funzionamento del segretariato permanente. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la posizione dell'Unione in merito al bilancio dell'organizzazione.

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti

[1] Decisione di esecuzione della Commissione del 19.7.2019, C (2019) 5515.

sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[1].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, il TCT.

L'atto che il comitato direttivo regionale è chiamato a adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Inoltre, in forza dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di adottare il bilancio della Comunità dei trasporti. Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tale atto contiene elementi che incidono sulla posizione giuridica delle parti del TCT e quindi anche dell'Unione. Si deve pertanto considerare che esso abbia effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2 Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento della Comunità dei trasporti. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 del TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

4.3 Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del TCT, le decisioni del comitato direttivo regionale sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

2020/0028 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni di bilancio in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio[1]. È stato approvato a nome dell'Unione europea il 4 marzo 2019[2] ed è entrato in vigore il 1º maggio 2019.

(2) Conformemente all'articolo 35 del TCT, ogni anno il comitato direttivo regionale ("il comitato direttivo") adotta il bilancio della Comunità dei trasporti.

(3) Il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti è chiamato a adottare una decisione sul bilancio della Comunità dei trasporti per il 2020 al fine di garantire l'attuazione del TCT.

(4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo, poiché tale decisione è necessaria per il funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e avrà effetti giuridici nei confronti dell'Unione.

(5) La delega di poteri alla Commissione per l'attuazione provvisoria del bilancio della Comunità dei trasporti non altera le caratteristiche essenziali dei poteri conferiti a tale istituzione dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti sul bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2020 deve basarsi sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

1 Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

2 Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente